

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **86**

COPIA

Cat. 5 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 00110044 del 31/05/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TIM ITALIA S.P.A. CONTRO COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZ. II N. 720/2013- DECISIONE
DI NON PROPORRE APPELLO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di MAGGIO, alle ore 9,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

1)	Brunori Sara	Sindaco	Assente
2)	Garuti Giampiero	Vice Sindaco	Presente
3)	Dalfiume Sauro	Assessore	Presente
4)	Baldazzi Cristina	Assessore	Presente
5)	Bellavia Roberta	Assessore	Presente
6)	Montebugnoli Stelio	Assessore	Presente
7)	Tinti Fausto	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Vice Sindaco GIAMPIERO GARUTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con ricorso RG. 1191/2005, notificato al Comune in data 8 ottobre 2005 (prot. 23214/05.01.01), TIM Italia S.p.A. (successivamente, in virtù di un atto di fusione per incorporazione, Telecom Italia S.p.A.) aveva impugnato davanti Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Bologna il provvedimento prot. 15000 in data 17 giugno 2005 con il quale era stato comunicato alla ricorrente che la Giunta Comunale, con delibera n. 61 del 5 aprile 2005, aveva espresso parere sfavorevole dal punto di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico-edilizio relativamente a due Aree di ricerca da localizzare nell'area Parco Scania e in prossimità della Via Colombarina presentate da TIM ed era stato, di conseguenza, richiesto l'annullamento anche della deliberazione di Giunta che approvava il Piano della telefonia mobile per l'anno 2005 ed ogni altro atto presupposto, susseguente o comunque connesso;
- in data 3 marzo 2007 (prot. n. 5606/05.01.01) venne notificato al Comune un ricorso per motivi aggiunti, promosso davanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna – sede di Bologna – dalla ditta Telecom Italia S.p.A., nei confronti del Comune di Castel San Pietro Terme, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0032808 in data 29.12.2006 con cui il Comune – Area Servizi per il Territorio e la Collettività – aveva negato il rilascio dell'autorizzazione del Programma annuale di telefonia mobile per l'anno 2006;
- con deliberazione n. 33 del 13 marzo 2007, la Giunta Comunale aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi, in rappresentanza del Comune, nel giudizio promosso dalla società TIM Italia S.p.A. con ricorso RG.1191/2005 e con ulteriore ricorso per motivi aggiunti promosso dalla società Telecom Italia S.p.A.;
- con medesima deliberazione, venne nominato l'Avv. Nazzarena Zorzella, con studio legale in Bologna, Via Caprarie n. 7, quale difensore legale per rappresentare il Comune in sede giurisdizionale nel giudizio di cui sopra, demandando a successiva determinazione dirigenziale l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 231 del 26 marzo 2007 venne conferito l'incarico professionale all'Avv. Nazzarena Zorzella, formalizzato mediante disciplinare iscritto al Repertorio dell'Ente al n. 2278/07 del 3 maggio 2007;

DATO ATTO CHE:

- in relazione al giudizio di cui sopra il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna - sez. II - ha emesso la sentenza n. 720/2013 depositata in segreteria il 13 novembre 2013, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 21970/05.01.01 del 19 novembre 2013, a seguito trasmissione da parte dell'Avv. Zorzella;
- il giudice amministrativo ha accolto il ricorso introduttivo, annullando i provvedimenti impugnati, ma ha tuttavia rigettato l'istanza di risarcimento danni presentata dal ricorrente, dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla società Telecom Italia S.p.A. e compensato le spese legali del giudizio;

CONSIDERATO CHE:

- in merito alla proposizione di un eventuale appello avverso la sentenza n. 720/2013 è stato richiesto il parere dell'Avv. Nazzarena Zorzella;
- ad avviso dell'Avvocato, come risulta dai pareri depositati agli atti, non risulta opportuna la prosecuzione del giudizio tenuto conto sia delle motivazioni indicate dal Tribunale nella sentenza, sia del fatto che, pur essendo stato accolto il ricorso originario, con conseguente

annullamento dei provvedimenti impugnati, è stata negata la richiesta risarcitoria e sono state compensate le spese legali;

- la prosecuzione del giudizio comporterebbe un evidente aggravio di spese legali a carico dell'Ente;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione é stato acquisito il parere favorevole del Dirigente Area Direzione generale, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa di non proporre appello avverso la sentenza n. 720/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna sezione II, depositata in segreteria il 13 novembre 2013;
2. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA**

**OGGETTO: TIM ITALIA S.P.A. CONTRO COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA BOLOGNA SEZ. II N. 720/2013-
DECISIONE DI NON PROPORRE APPELLO.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 15/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Caravita)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Giampiero Garuti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014 .

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
